

COMUNE DI MONTEBELLO d. BATTAGLIA

12 MAG. 2016

PROT. N. 1943

Cat. 5 Class. 2 fasc.

Comune di
Montebello della Battaglia
Provincia di Pavia

**Parere del Revisore contabile
Alla proposta di Bilancio di previsione
per gli esercizi 2016/2018**

Il Revisore contabile

GALATI PATRIZIA

Sommario

Verifiche preliminari	p. 4
Equilibri finanziari	p. 8
Analisi dell'indebitamento	p. 15
Pareggio di bilancio 2016	p. 16
Analisi delle principali poste delle entrate correnti.....	p. 25
Analisi delle principali poste delle spese correnti	p. 34
Analisi delle principali poste delle entrate in conto capitale.....	p. 41
Analisi delle principali poste delle spese in conto capitale	p. 43
Verifica dei parametri di deficitarietà	p. 44
Verifica coerenza delle previsioni.....	p. 44
Considerazioni finali	p. 49
Conclusioni	p. 50

NOTA INTRODUTTIVA SUGLI ADEMPIMENTI PER L'ENTRATA A REGIME DELLA NUOVA CONTABILITA' ARMONIZZATA A PARTIRE DALL'ANNO 2016

L'entrata in vigore a regime (dal 2016) delle nuove disposizioni normative inerenti la contabilità armonizzata previste dal Dlgs. n. 118/11 è stata oggetto di indicazioni fornite ad inizio novembre 2015 da *Arconet*. Gli adempimenti previsti per il 2016 sono:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al Dlgs. n. 118/11, che ora assumono valore a tutti gli effetti giuridici. Il bilancio di previsione 2016 deve essere predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato (è abolito per l'anno 2016 l'obbligo di predisporre il bilancio di previsione secondo un doppio schema conoscitivo ed autorizzatorio). Durante l'esercizio provvisorio 2016, gli Enti Locali gestiranno la spesa in dodicesimi facendo riferimento agli stanziamenti 2016 (opportunamente riclassificati secondo lo Schema di cui all'Allegato n. 9 al Dlgs. n. 118/11) del bilancio di previsione 2015/2017;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale; in particolare, occorre fare riferimento:
 - all'art. 5, comma 3-*bis*, del Dlgs. n. 118/11, per il quale *"negli ordinativi di incasso e di pagamento la codifica della transazione elementare è inserita nei campi liberi a disposizione dell'Ente, non gestiti dal Tesoriere"*;
 - alla disciplina dei titoli di incasso e di pagamento, per la quale gli ordinativi devono riportare l'indicazione dei codici dei nuovi schemi di bilancio (Titoli e Tipologie per le entrate, Missioni, Programmi e Titoli per le spese). I titoli di incasso e di pagamento emessi nel 2016 che non riportano la nuova codifica di bilancio non potranno essere accettati dal Tesoriere;
- adozione del Piano dei conti integrato di cui all'art. 4 e all'allegato n. 6, del Dlgs. n. 118/11;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di consentire:
 - l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, necessaria per l'elaborazione del rendiconto 2016, completo del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dall'Allegato n. 10 al Dlgs. n. 118/11;
 - l'elaborazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2016.

VERIFICHE PRELIMINARI

Il Revisore contabile del Comune di Montebello della Battaglia (PV)

ricevuto

con apposita comunicazione formale, in data 09/05/2016

- ☐ lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2016/2018;
- ☐ nota integrativa;
- ☐ il Dup (Documento unico di programmazione);
- ☐ il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2015;
- ☐ il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del "Fondo pluriennale vincolato";
- ☐ il Prospetto concernente la composizione del "Fondo crediti di dubbia esigibilità";
- ☐ il Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- ☐ il Prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di Organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- ☐ il Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- ☐ la Deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi della Legge n. 167/62, della Legge n. 865/71 e della Legge n. 457/78 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, e stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- ☐ le Deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i Tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i "servizi a domanda individuale", i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- ☐ la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- ☐ il Prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del Patto di stabilità interno;
- ☐ la Dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa;

visti

- il Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 ("Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio");
- gli Schemi di bilancio di previsione finanziario validi a decorrere dal 2015 (Allegato n. 9 al Dlgs. n. 118/11);
- i principi contabili applicati validi a partire dal 2015:
 - o principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 Dlgs. n. 118/11);
 - o principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 Dlgs. n. 118/11);
 - o principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale (Allegato n. 4/3, Dlgs. n. 118/11);
- il Dlgs. n. 267/00 (Tuel);



- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

dato atto

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci degli Enti sperimentatori di cui al Dlgs. n. 118/11;

attesta

- che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2016/2018 sono quelli evidenziati nelle seguenti Sezioni.

Riepilogo generale per Titoli
Entrate

Titolo	Denominazione		Rendiconto 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni competenza	38.507,10	30.202,42	2.394,00	
	Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale	previsioni competenza	6.502,60	3.251,30		
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni competenza	30.000,00			
	Fondo di cassa all'1/1	Previsioni di cassa	247.701,94	285.329,62		
TITOLO I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	previsioni competenza	1.149.773,00	1.083.516,00	1.101.784,00	1.105.388,00
		Previsioni di cassa	1.600.380,87	1.657.987,31		
TITOLO II	Trasferimenti correnti	previsioni competenza	76.141,00	52.545,00	40.089,00	40.089,00
		Previsioni di cassa	77.476,30	54.556,54		
TITOLO III	Entrate extratributarie	previsioni competenza	248.081,00	232.098,00	192.318,00	213.537,00
		Previsioni di cassa	369.761,07	388.153,95		
TITOLO IV	Entrate in conto capitale	previsioni competenza	106.106,00	260.001,00	230.001,00	160.001,00
		Previsioni di cassa	224.508,99	260.671,00		
TITOLO V	Entrate da riduzione attività	previsioni competenza	1.500,00	2.269,00	1.500,00	1.500,00
		Previsioni di cassa	1.500,00	2.269,00		
TITOLO VI	Accensione prestiti	previsioni competenza				
		Previsioni di cassa				
TITOLO VII	Anticipazioni da istituto	previsioni competenza				
		Previsioni di cassa				
TITOLO IX	Entrate conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	286.221,00	287.416,00	287.416,00	287.416,00
		Previsioni di cassa	299.792,24	291.032,00		
Totale generale entrate		previsioni competenza	1.942.831,70	1.951.298,72	1.855.502,00	1.807.931,00
		Previsioni di cassa	2.821.058,41	2.939.999,42		

Spese

TITOLO	Denominazione		Rendiconto 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I	Spese correnti	previsioni competenza	1.399.913,10	1.327.550,4 2	1.262.233,0 0	1.280.988,0 0
		di cui già impegnato	0,00	34.514,42	2.394,00	0,00
		di cui Fpv	30.202,42	2.394,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	1.596.949,23	1.686.048,7 3	0,00	0,00
TITOLO II	Spese in conto capitale	previsioni competenza	144.108,60	265.521,30	231.501,00	161.501,00
		di cui già impegnato		3.251,30	0,00	0,00
		di cui Fpv	3.251,30	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	249.292,82	329.432,61		
TITOLO III	Spese per incremento di attività finanziarie	previsioni competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa		0,00		
TITOLO IV	Rimborso prestiti	previsioni competenza	112.589,00	70.811,00	74.352,00	78.026,00
		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa	112.589,00	70.811,00		
TITOLO V	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00a		0,00		
TITOLO VII	Spese per conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	286.221,00	287.416,00	287.416,00	287.416,00
		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	304.819,70	313.136,67		
	Totale generale spese	previsioni competenza	1.942.831,70	1.951.298,7 2	1.855.502,0 0	1.807.931,0 0
		di cui già impegnato		37.765,72	2.394,00	0,00
		di cui Fpv	33.453,72	2.394,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	2.263.650,75	2.399.429,0 1		

In base a quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Finanziario nella Relazione tecnica, e dalle verifiche effettuate, l'Organo di revisione ritiene congrue e attendibili le previsioni inserite in bilancio.



EQUILIBRI FINANZIARI

Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2016	2017	2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		285.329,62		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	30.202,42	2.394,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.368.608,00	1.338.191,00	1.359.014,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0	0	0
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.327.999,42	1.262.233,00	1.280.988,00
di cui: - Fondo pluriennale vincolato		2.394,00	0,00	0,00
- Fondo crediti di dubbia esigibilità		59.264,00	72.444,00	86.572,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammortamento dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	70.811,00	74.352,00	78.026,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e da principi contabili, che hanno effetto sull'equilibrio ex art. 162, comma 6, Tuel				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00	-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		0,00	0,00	0,00
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	3.251,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	262.270,00	231.501,00	161.501,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		265.521,30	231.501,00	161.501,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

L'Organo di revisione attesta di non aver rilevato gravi irregolarità contabili, tali da poter incidere sugli equilibri di bilancio 2016/2018.

Relativamente ai prospetti di cui sopra si rileva che:

- che le entrate derivanti da indebitamento di cui all'art. 3, comma 17, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono state interamente destinate al finanziamento di spese d'investimento di cui all'art. 3, commi 18 e 19, della medesima Legge;
- che tutti gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 128, del Dlgs. n. 163/06, sono stati puntualmente riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione.

Ai fini di una migliore comprensione del nuovo bilancio armonizzato, di cui al Dlgs. n. 118/11, l'Organo di revisione ritiene opportuno, prima di passare all'analisi delle voci di bilancio, fornire alcune informazioni utili a comprendere alcune voci a cui fa riferimento la nuova contabilità armonizzata 2016.

Risultato d'amministrazione

Al bilancio di previsione è allegata una Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015.

La prima parte del prospetto consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione.

La seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, costituita:

1. dalla **quota del risultato di amministrazione accantonata**. Gli accantonamenti dell'avanzo sono il "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*" e altri eventuali accantonamenti per passività potenziali;
2. dalla **quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente**, precisando a quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal principio applicato 9.2. L'elenco analitico dei vincoli è riportato nella Nota integrativa, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
3. dalla **quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti**. I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto;
4. l'eventuale **quota libera dell'avanzo di amministrazione** presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza e, quindi, nella misura in cui l'avanzo risulti effettivamente realizzato. Nel caso in cui l'importo della quota libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo di amministrazione, da recuperare secondo le modalità previste nel principio n. 9.2 della contabilità finanziaria.

L'elenco analitico dei vincoli utilizzati e degli accantonamenti impiegati deve essere riportato nella Nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2015

1) Determinazione risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015	499.117,56
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015	22.504,85
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2015	...
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2015	...
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015	...
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015	...
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2016	0,00
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015	521.622,41
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2015	390.451,88
	Fondo TFM sindaco al 31 dicembre 2015	2.085,92
	Fondo indennità apicali	19.367,10
	B) Totale parte accantonata	411.904,90
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli da specificare	82.447,48
	C) Totale parte vincolata	82.447,48
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	22.270,03
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 :		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
	Utilizzo altri vincoli da specificare	
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

L'utilizzo di quote vincolate del risultato presunto di amministrazione 2015 nel bilancio 2016 è pari ad Euro 0,00.

La **quota libera** del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli Enti Locali previsti dall'art. 193 del Tuel) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

L'eventuale disavanzo di amministrazione 2015, accertato ai sensi dell'art. 186 del Tuel, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla Delibera di approvazione del rendiconto.

Il Fondo pluriennale vincolato

Il *Fondo pluriennale vincolato* è un saldo finanziario che consente di verificare la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego, evidenziando, nel caso in cui le risorse siano costituite da prestiti, il fenomeno dell'acquisizione di liquidità vincolata destinata a restare inutilizzata anche per periodi di tempo lunghi, nonostante ciò comporti rilevanti oneri finanziari; inoltre consente di rappresentare il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche che impiegano risorse acquisite anticipatamente dall'ente e richiedono un periodo di tempo ultrannuale di attuazione, evidenziando anche i tempi di impiego delle risorse acquisite per la realizzazione di interventi pluriennali.

L'ammontare complessivo del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in conto capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il Fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente (nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente).

Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei Fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento (sulla base di dati di preconsuntivo) all'importo riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal "*Fondo pluriennale vincolato*".

In allegato al bilancio di previsione è previsto il **Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del "*Fondo pluriennale vincolato*" relativo all'anno 2016**. Tale prospetto partendo dal valore del Fondo presunto al 31 dicembre 2015, permette di evidenziare:

- le spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal "*Fpv*" ed imputate all'esercizio 2016;
- la quota di "*Fpv*" al 31 dicembre 2015 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata agli esercizi successivi;
- il "*Fpv*" previsto al 31 dicembre 2016;

Fpv al 31 dicembre 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal Fpv e imputate all'esercizio	Quota del Fpv al 31 dicembre 2015 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016 con copertura costituita dal Fpv con imputazione all'esercizio	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016 con copertura costituita dal Fpv con imputazione all'esercizio	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016 con copertura costituita dal Fpv con imputazione agli esercizi	Imputazione non ancora definita	Fpv al 31 dicembre 2016
----------------------------------	---	---	--	--	--	--	----------------------------------

	2016	2017	2017	2018	successivi		
Euro 33.453,72	Euro 31.059,72	Euro 2.394,00	Euro 2.394,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 4.788,00

L'Organo di revisione ha verificato che le modalità di calcolo del "*Fondo pluriennale vincolato*" rispondono a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria e che nell'anno 2016 sono previste solamente le spese "*esigibili*" in quell'esercizio.

"Fondo crediti dubbia esigibilità"

L'Organo di revisione ha verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione sono state previste per intero. A fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, è stata iscritta in bilancio un'apposita posta contabile denominata "*Accantonamento al 'Fondo crediti dubbia esigibilità*".

A tale riguardo, l'Organo di revisione attesta che l'ammontare del "*Fondo crediti dubbia esigibilità*" iscritto tra le entrate è costituito nel rispetto di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria ed ammonta ad Euro 59.263,66.

Il "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*" viene stanziato con i seguenti accantonamenti previsti (Missione 20 – Programma 02 'Fondo svalutazione crediti')):

	2016	2017	2018
Accantonamento di parte corrente	59.263,66	72.443,58	86.571,16
Accantonamento di parte capitale	0,00	0,00	0,00
Accantonamento totale	59.263,66	72.443,58	86.571,56

Accantonamento fondo di riserva

Il Fondo di riserva viene stanziato con i seguenti accantonamenti (Missione 20 – Programma 01 Fondo di riserva):

	2016	2017	2018
Accantonamento di parte corrente	9.098,00	9.182,00	9.108,00
Accantonamento di parte capitale	0,00	0,00	0,00
Accantonamento totale	9.098,00	9.182,00	9.108,00

Entrate correnti aventi carattere non ripetitivo

L'Organo di revisione nelle tabelle che seguono evidenzia le entrate correnti che hanno carattere di eccezionalità e non ripetitivo e che possono influenzare i risultati del bilancio di previsione 2016/2018:

Entrate			
Tipologia	Importo previsto 2016	Importo previsto 2017	Importo previsto 2018
Recupero evasione tributaria	90.000,00	87.000,00	84.000,00
Sanzioni al Codice della strada	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale	120.000,00	117.000,00	114.000,00

In relazione alle predette poste l'Organo di revisione evidenzia che si è provveduto ad una valutazione prudenziale delle stesse ma che necessitano di continuo controllo, al fine del perseguimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio.

ANALISI DELL'INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione attesta:

- che la verifica della capacità di indebitamento prevista dall'art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/00, dà le seguenti risultanze:

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (Rendiconto anno 2014), ex art. 204, comma 1 del Dlgs. n. 267/00	
1) Entrate correnti (Titolo I)	1.109.264,79
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	65.578,87
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	173.309,16
Totale Entrate Titoli I,II e III	1.349.152,82
Livello massimo di spesa annuale (10% totale entrate):	134.915,28
Interessi passivi per mutui già contratti	28.201,00
Verifica Rispetto del limite (%)	21%

- che l'Ente, pertanto, non supera il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'art. 204 del Dlgs. n. 267/00, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 1, Legge n. 99/13, ed interpretato secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 11, del DL n. 95/12;
- che l'Ente, in sede di programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti, ha verificato preventivamente l'effettiva capacità di ricorrere all'indebitamento anche in termini di rimborso futuro delle rate di ammortamento;

L'Organo di revisione ha accertato che nel bilancio 2016 le somme iscritte al Titolo IV e VI dell'entrata, per accensione di mutui, aperture di credito, cartolarizzazioni, cessioni di crediti e prestiti obbligazionari, ecc., sono destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento, rispettando il vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione.

PAREGGIO DI BILANCIO 2016

La "*Legge di stabilità 2016*", in corso di approvazione, prevede nuove regole di finanza pubblica per gli Enti Locali mediante il superamento del Patto di stabilità interno e l'introduzione del pareggio di bilancio secondo il quale gli Enti, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, devono conseguire l'equilibrio tra le entrate finali e le spese finali espresso in termini di competenza. Pertanto, a partire dall'esercizio 2016 non troverà più applicazione l'art. 31, della Legge n. 183/11 e tutte le norme che regolamentavano il Patto di stabilità interno, fermi restando gli adempimenti relativi alla certificazione ed al monitoraggio del Patto 2015 ed all'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità relativamente agli anni 2015 e precedenti.

Anno 2016

"Regole di finanza pubblica"

(art. 35 del Disegno di legge denominato "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ('Legge di stabilità 2016')")

Soggetti coinvolti
1) Comuni, Province, Città metropolitane
Calcolo dell'Obiettivo
Prima fase
Gli Enti di cui al punto 1) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, così come specificate nella successiva tabella denominata " <i>Determinazione del saldo finanziario di competenza</i> " (art. 35, comma 3, " <i>Ddl stabilità 2016</i> ").
Seconda fase
L'obiettivo "zero" può subire variazioni, per gli anni 2016 e 2017, in virtù degli effetti (eventualmente) generati dall'applicazione (negli anni 2014 e 2015) dei vecchi " <i>Patti orizzontali</i> ". All'uopo sono presi a riferimento l'art. 1, comma 141, della Legge n. 220/10, l'art. 1, comma 483, della Legge n. 190/14 e l'art. 4-ter, comma 7, del D.L. n. 16/12, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 44/12 (art. 35, comma 1).
Terza fase
Le Regioni possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a ridurre l'obiettivo "zero" per consentire un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, alla condizione che rimanga inalterato il saldo complessivo a livello regionale. Affinché ciò accada è necessario che i restanti Enti Locali della Regione interessata aumentino l'obiettivo per un importo equivalente, oppure che la stessa Regione assorba nel proprio vincolo di finanza pubblica l'allentamento dell'obiettivo concesso alle Amministrazioni del proprio territorio. Agli Enti Locali che hanno ceduto spazi finanziari nell'anno è riconosciuta una diminuzione dell'obiettivo nel biennio successivo, per un valore commisurato agli spazi finanziari ceduti e sempreché il saldo complessivo a livello regionale rimanga inalterato. Invece, agli Enti che hanno acquisito spazi finanziari nell'anno dai loro confratelli è attribuito un aumento dell'obiettivo nel biennio successivo, per un importo

corrispondente agli spazi finanziari acquisiti.

La stanza di compensazione dei saldi finanziari deve essere tale che ogni anno la *"somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero"*.

Per conoscere la concreta attuazione del meccanismo testé descritto si rinvia alla lettura della relativa disciplina, che è stata pensata per sfruttare al massimo le capacità finanziarie degli Enti Locali. Tanto è vero che la procedura consta di due fasi da portare a termine, la prima, entro il 30 aprile, la seconda, entro il 30 settembre.

Qualora gli spazi finanziari attribuiti non siano utilizzati per impegni in conto capitale, gli stessi non possono concorrere alla diminuzione dell'obiettivo "zero" (art. 35, comma 16).

"Determinazione del saldo finanziario di competenza"

Il saldo finanziario per verificare il rispetto dell'obiettivo è calcolato, in termini di competenza, avendo a riferimento (rispetto allo schema di bilancio armonizzato) la differenza tra **entrate finali** dei Titoli I, II, III, IV e V e **spese finali** dei Titoli I, II, III. Solo per il 2016, *"nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il 'Fondo pluriennale vincolato', di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento"*.

A partire dall'esercizio 2016, gli Enti Locali saranno tenuti ad allegare al bilancio di previsione un Prospetto obbligatorio *"... contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto ... [dell'obiettivo]"*. Nel Prospetto non saranno presi in considerazione gli *"... stanziamenti del 'Fondo crediti di dubbia esigibilità' e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione"*.

Ciò stante, rileva che nel nuovo saldo finanziario di competenza non viene conteggiato lo stanziamento relativo al *"Fondo crediti di dubbia esigibilità" ("Fcde")*. Fattispecie che facilita il raggiungimento dell'obiettivo "zero".

Per l'anno 2016, non si considerano nel saldo finanziario di competenza *"le spese sostenute dagli Enti Locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito"*.

Vale la pena precisare che l'esclusione di cui sopra trova vigenza (nel limite massimo di Euro 500 milioni) alla condizione che al ns. Paese vengano riconosciuti a livello europeo i correlati margini di flessibilità connessi all'emergenza immigrazione.

Comunque, gli Enti Locali che intendono acquisire spazi finanziari per sostenere interventi di edilizia scolastica, sono tenuti a darne comunicazione (nel termine del 1° marzo 2016) alla apposita Struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità dalla stessa stabilite nel proprio sito istituzionale.

Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo l'ordine prioritario indicato nel comma 6 dell'art. 35 citato.

Ove la domanda di spazi finanziari risultasse superiore rispetto all'offerta, *"l'agevolazione"* verrebbe ridotta in misura proporzionale alle singole richieste.

Ad un Dpcm., da emanarsi entro il 15 aprile 2016, è affidato il compito di individuare gli Enti Locali beneficiari, nonché l'importo che va escluso dal calcolo delle spese finali rilevanti per il vincolo di finanza pubblica in parola.

Dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi di pareggio di bilancio risultano così conseguibili:

anno	saldo di competenza previsto
2016	130.075,00
2017	144.403,00
2018	164.598,00

Ai fini della verifica del rispetto del saldo gli Enti dovranno comunicare telematicamente al Mef-RgS, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione dei risultati conseguiti sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente, dal Responsabile dei Servizi "Finanziari" e dall'Organo di revisione economico-finanziaria.

Le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del pareggio di bilancio sono assimilate a quelle irrogate in caso di mancato rispetto del Patto di Stabilità interno.

Anno 2015 **"Patto di stabilità interno"**

Soggetti coinvolti
1) Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti situati nei territori delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna;
2) Città metropolitane e Province, nonché Comuni della stessa dimensione demografica di cui sopra che però sono diversamente ubicati (salvo che, per questi ultimi, non sia altrimenti previsto).

Calcolo dell'obiettivo programmatico
Prima fase
I Comuni richiamati al punto 1), assumono, nell'anno 2015, gli obiettivi finanziari di Patto singolarmente indicati nella Tabella 1, allegata al Dl. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 (c.d. obiettivi "lordi"). Ciò in virtù della preventiva intesa sulla ridefinizione degli obiettivi del Patto di stabilità interno sancita nella seduta del 19 febbraio 2015 della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, intesa che è stata per l'appunto recepita in via legislativa dall'art. 1, comma 1, del citato Decreto-legge. Poiché nella ridetta intesa è stato previsto che l'obiettivo "lordo" del singolo Comune va depurato del "Fcde imputato in bilancio", il secondo periodo dell'art. 1, comma 1, del Dl. n. 78/15 menzionato ha conseguentemente sancito che: - "ciascuno dei predetti obiettivi [cioè ognuno di quelli indicati nella Tabella 1 allegata al citato Decreto] è ridotto di un importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al 'Fondo crediti di dubbia esigibilità' ["Fcde"]". Così operando, ogni Comune "passa" dall'obiettivo "lordo" a quello "netto", distinguendo quanta parte della Manovra sarà a suo carico come "avanzo" di Patto e quanta parte della stessa graverà nel suo bilancio sotto forma di contrazione della spesa corrente (contrazione che è funzionale alla dimensione dello stanziamento relativo al "Fcde"). Comunque, per pervenire all'obiettivo "netto", il Paragrafo 3.3., del Dm. Mef n. 52518/15, precisa che rilevano i valori degli accantonamenti annuali del "Fcde" stanziati nella "Missione 20, Programma 02, Titolo I spese correnti, previsioni di competenza, dell'allegato n. 9 – Bilancio di previsione di cui alla lett. a), del comma 1 dell'art. 11 del

Dlgs. n. 118/11".

Quindi, per i **Comuni indicati al punto 1)** il saldo obiettivo del Patto di stabilità interno assume differente valore se lo stanziamento relativo al "Fcdc" subisce variazioni in corso d'anno. Tale evenienza comporta, per le Civiche Amministrazioni in parola, l'obbligo di aggiornare il Modello d'individuazione degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno, che tutti gli Enti sono tenuti a trasmettere mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato nel termine di 45 giorni dalla pubblicazione nella G.U. del Decreto Mef deputato a definire il Modello medesimo (nel 2015, la scadenza "de qua" è spirata lo scorso 24 agosto, tenuto presente che il relativo Dm. Mef n. 52518/15 è stato pubblicato in G.U. il 10 luglio 2015).

Per i Comuni interessati dalla citata intesa, gli obiettivi "lordi" assegnati hanno carattere definitivo.

Gli **Enti di cui al punto 2)** procedono alla determinazione del saldo obiettivo applicando alla media della spesa corrente registrata negli anni 2010-2012, "... così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:

a) per le Province [e le Città metropolitane] le percentuali sono pari a ... a 17,20% per l'anno 2015 ...;

b) per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti [nonché per quelli con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti] le percentuali sono pari a ... a 8,60% per l'anno 2015 ..." (art. 31, comma 2, della Legge n. 183/11).

Le Città metropolitane, le Province e i Comuni non indicati nella Tabella 1 allegata al citato Dl. n. 78/15, devono tener conto:

- che le percentuali da applicare nell'anno 2015 alla spesa corrente (come sopra viste) possono essere modificate "... sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul 'Fondo crediti di dubbia esigibilità' per l'anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio ...".

Seconda fase

Per le Civiche Amministrazioni elencate nella Tabella 1, allegata al Dl. n. 78/15 menzionato, il saldo obiettivo determinato secondo le indicazioni della Fase che precede è diminuito, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato Decreto, in funzione degli spazi finanziari che vengono attribuiti (a seguito di apposita richiesta) per il sostenimento delle spese concernenti le seguenti fattispecie:

a) spese afferenti eventi calamitosi per i quali è stato deliberato e risulti vigente al 20 giugno 2015 lo Stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, della Legge n. 225/92, e per interventi di messa in sicurezza del territorio diversi da quelli di messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la bonifica dei siti contaminati dall'amianto;

b) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, con specifico riferimento alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto;

c) spese concernenti l'esercizio delle funzioni di Ente capofila;

d) spese dovute per Sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio (Cfr. Paragrafo 3.2 del Dm. Mef n. 52518/15).

Per le Province e le Città metropolitane, il saldo obiettivo determinato secondo le indicazioni della Fase 1, è diminuito "... di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 14 del Dl. n. 78/10" (art. 31, comma 4, della Legge n. 183/11). Ciò trova vigenza anche per i Comuni non interessati dalla menzionata Intesa 19 febbraio 2015 (Cfr. ultimo periodo Paragrafo 3 del Dm. Mef n. 52518/15).

Terza fase

Una volta determinato il saldo obiettivo secondo le Fasi 1 e 2, occorre considerare le possibili variazioni che allo stesso possono derivare dall'applicazione delle norme concernenti i c.d. "Patti di solidarietà" fra Enti territoriali.

Di seguito si riporta una Tavola sinottica relativa ai "Patti di solidarietà":

Tipo di Patto di solidarietà	Note	Disciplina
"Patto regionale" (include sia la flessibilità verticale che orizzontale)	È appena il caso di specificare che l'art. 1, comma 479, della Legge n. 190/14 ha disapplicato la disciplina relativa al "Patto regionale verticale" e al "Patto regionale orizzontale", che è rinvenibile nell'art. 1, commi da 138 a 142, della Legge 220/10. Tale disciplina rimane però vigente limitatamente alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e Bolzano.	Art. 1, commi da 479 a 483, della Legge n. 190/14
"Patto regionale incentivato"		Art. 1, commi da 484 a 488, della Legge n. 190/14
"Patto nazionale" orizzontale	Posto che i maggiori spazi finanziari acquisiti nell'anno di riferimento devono essere utilizzati solamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale; al Rappresentante legale, al Responsabile del Servizio "Finanziario" e all'Organo di revisione economico-finanziario è affidato il compito di attestare - per il tramite della certificazione ex art. 31, comma 20, della Legge n. 183/11 - che i maggiori spazi finanziari di cui sopra sono stati utilizzati per pagare i citati residui.	Art. 4-ter, comma 6, del D.L. n. 16/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/12

Quarta fase

In quest'ultima fase, gli obiettivi del Patto di stabilità interno calcolati secondo le fasi precedenti possono subire variazioni per effetto dell'applicazione, sia dell'art. 1, comma 122, della Legge n. 220/10, sia dell'art. 31, commi 6-bis e 6-ter, della Legge n. 183/11.

Determinazione del saldo finanziario di competenza mista

Il saldo finanziario (tra entrate finali e spese finali) determinato in termini di competenza mista - quale parametro di riferimento per verificare il rispetto dell'obiettivo annuale da parte delle Province, delle Città metropolitane e di tutti i Comuni soggetti al Patto di stabilità interno - "... è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo" (art. 31, comma 3, della Legge n. 183/11). Affinché il Patto di stabilità interno possa dirsi rispettato, nell'anno di riferimento deve verificarsi la seguente condizione: la differenza tra saldo finanziario di competenza mista e il saldo obiettivo deve essere positiva o uguale a zero.

L'art. 1, comma 490, della Legge n. 190/14, nel modificare il comma 3, del citato art. 31, ha previsto che nel calcolo del ridotto saldo di competenza mista rilevano (come poste contabili peggiorative dello stesso) anche "... gli stanziamenti di competenza [di parte corrente] del 'Fcde' ...".

Sulla determinazione del saldo finanziario di competenza mista, occorre altresì precisare che il valore dell'accantonamento al "Fcde" che si considera nel calcolo del predetto saldo (in aumento delle spese correnti, anche se tale accantonamento non determina impegni di spesa) è il seguente:

- il valore aggiornato all'ultima variazione di bilancio intervenuta, così come riportato nel bilancio armonizzato alla Missione 20, Programma 02, titolo I spese correnti, previsioni di competenza (Cfr. Paragrafo B.2.2 del Dm. Mef n. 52505/15).

Andando nel dettaglio, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è determinato dalla somma algebrica degli importi risultanti dalle seguenti differenze (con riferimento al bilancio di cui al Dpr. n. 194/96):

- differenza tra l'ammontare degli Accertamenti (Titoli I, II e III dell'Entrata) [a cui occorre aggiungere "... l'importo definitivo del 'Fondo pluriennale vincolato di parte corrente' iscritto tra le entrate del bilancio di previsione al netto dell'importo definitivo del 'Fondo pluriennale di parte corrente' iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione" (Cfr. Paragrafo B.2.2 del Dm. Mef n. 52505/15)] e l'ammontare degli Impegni (Titolo I della Spesa) [a cui occorre aggiungere l'importo dell'Accantonamento al "Fcde" di cui sopra];
- differenza tra incassi (Titolo IV dell'Entrata, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti) e pagamenti (Titolo II della spesa, al netto delle spese derivanti dalla concessione di crediti).

Orbene, da quanto sopra viene in evidenza che gli accertamenti di parte corrente devono essere adeguati all'utilizzo del "Fondo pluriennale vincolato di parte corrente".

Il Paragrafo 2, del Dm. Mef n. 52518/15, specifica che fra le poste contabili rilevanti ai fini del calcolo del saldo finanziario di competenza mista non rileva l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione, così come il fondo (o deficit di cassa). Mentre il Dm. Mef n. 52505/15, al Paragrafo B.1 (e suoi sotto paragrafi) enuclea le tipologie di entrate e di spese che, "... al fine di evitare che i vincoli del Patto rallentino gli impegni e i pagamenti per interventi considerati prioritari e strategici, nonché per correggere eventuali effetti anomali che potrebbero determinarsi sui saldi di cassa a causa del non allineamento temporale tra entrata e spesa ...", sono state escluse per via legislativa dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno.

Detto questo, val quanto precisare che:

- il "Fondo pluriennale di parte corrente" da considerare nel calcolo del saldo finanziario di competenza mista è quello "... determinato al netto delle entrate escluse dal Patto di stabilità interno" (Cfr. Paragrafo B.2.2 del Dm. Mef n. 52505/15).

Bilancio di previsione 2015

È necessario evidenziare che gli Enti "pattizzati" devono approvare il bilancio di previsione "iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli Enti Locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno" (comma 18, del citato art. 31).

PATTO DI STABILITA' VINCOLI PER L'ESERCIZIO 2016

L'Organo di revisione ricorda che la disciplina 2016 sul Patto di stabilità interno degli Enti Locali trova riferimento nell'art. 31, della Legge n. 183/11, come modificato ed integrato dalla Legge n. 190/14 ("Legge di stabilità 2015"). Sono soggetti alla disciplina sul Patto di stabilità tutte le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2010-2012 risultante dai certificati di conto consuntivo, per gli anni dal 2015 al 2018, le seguenti percentuali: per le Province le percentuali sono il 17,20% per l'anno 2015 e il 18,03% per gli anni 2016, 2017 e 2018; per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti le percentuali sono il 8,60% per l'anno 2015 e il 9,15% per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo. Nel saldo rilevano gli stanziamenti di competenza del "Fondo crediti di dubbia esigibilità".

Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli Enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore come sopra individuato, diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui all'art. 14, comma 2, del D.L. n. 78/10.

Le Regioni possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale di pari importo. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui sopra, gli Enti Locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro il termine del 30 aprile, le Regioni comunicano agli Enti Locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Mef, con riferimento a ciascun Ente Locale e alla Regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Le Regioni entro il 15 settembre possono procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti Enti Locali della Regione ovvero l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della Regione stessa. Ogni Regione, entro il termine perentorio del 30 settembre, definisce e comunica ai rispettivi Enti Locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Mef, con riferimento a ciascun Ente Locale e alla regione stessa. Agli Enti Locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli Enti Locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.

Il bilancio di previsione degli Enti Locali deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il Patto medesimo. A tale fine, gli Enti Locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un

apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno le Province e i Comuni trasmettono semestralmente al Mef - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con apposito Decreto.

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, gli Enti sono tenuti a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Mef - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'Organo di revisione economico-finanziaria. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del Patto di stabilità interno, si applicano le sole sanzioni in tema di spesa di personale. Decorso 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'Ente Locale della certificazione, l'Organo di revisione economico-finanziaria, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi 30 giorni. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'Interno sono sospese. Decorso 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'Ente Locale è tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del Patto di stabilità interno.

Ricordiamo le sanzioni per l'Ente Locale che non consegue l'obiettivo del Patto di stabilità interno da applicarsi nell'anno successivo:

- riduzione del "Fondo sperimentale di riequilibrio" o del "Fondo perequativo" in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;
- impossibilità d'impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- impossibilità a ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati nell'art. 82, del Tuel, con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli Enti Locali che si configurano elusivi delle regole del Patto di stabilità interno sono nulli. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del Patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 10 volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

Tutto ciò premesso, l'Organo di revisione dà atto che il Bilancio di previsione 2016 ed il Bilancio pluriennale 2016/2018 rispettano i vincoli di finanza pubblica relativi al Patto di stabilità interno, come evidenziato nel Prospetto redatto dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente ed allegato al bilancio di previsione.

Inoltre, l'Organo di revisione attesta che sono/non sono previsti nel 2016 pagamenti e/o realizzazione di opere per investimenti pubblici, ad opera di un Organismo partecipato direttamente e/o indirettamente, indicati nel Piano delle opere pubbliche dell'Ente approvato.

In analogia a quanto previsto dalla Faq n. 28 rintracciabile sul sito Arconet e dalla Circolare Mef-Rgs. n. 6 del 18 febbraio 2014, che stabilisce che gli Enti che partecipano alla sperimentazione di cui al Dlgs. n. 118/11, considerano tra le entrate finali rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno, il "Fondo pluriennale vincolato" destinato al finanziamento delle spese correnti, già imputate negli esercizi precedenti, e reiscritte per l'anno 2016 si seguirà il medesimo principio:

+	Accertamenti correnti 2016 validi per il Patto di stabilità interno
+	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (previsioni di entrata)
-	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (previsioni di spesa)
=	Accertamenti correnti 2016 adeguati all'utilizzo del "Fpv" di parte corrente

dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi risultano così conseguibili:

anno	saldo previsto
2016	130.075,00
2017	144.403,00
2018	164.598,00

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE TRIBUTARIE

Iuc (Imposta unica comunale)

La Legge n. 147/13 (*"Legge di stabilità 2014"*), al comma 639 ha istituito l'Imposta unica comunale basata su 2 presupposti impositivi: possesso di immobili ed erogazione e fruizione di servizi comunali.

La Iuc è composta dall'Imu, la Tasi (disciplinata dai commi da 669 a 679) e la Tari (disciplinata dai commi da 641 a 668).

L'Organo di revisione prende atto che, con Deliberazione n. 30 del 24/07/2014, il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale.

Imposta municipale propria – Imu

L'Organo di revisione ricorda che l'art. 13, del DL n. 201/11, disciplina la normativa relativa all'Imposta municipale propria.

In proposito, si segnala che:

- l'aliquota base è dello 0,76%, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, con deliberazione consiliare, fino a 0,3 punti percentuali;
- per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze è prevista una aliquota ridotta del 4%, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, sempre con Deliberazione consiliare, fino al 2%. Per l'abitazione principale è prevista una detrazione di Euro 200 (fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta) da rapportare al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è destinato a questa finalità.

Per gli immobili assegnati dagli IACP o degli enti di edilizia residenziale pubblica i Comuni possono elevare l'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

- i fabbricati rurali ad uso strumentale sono stati esentati da Imu, a decorrere dall'anno 2014, dall'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/13;
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, sono soggetti all'Imposta limitatamente alla parte che eccede Euro 6.000 con le seguenti riduzioni:
 - o del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore tra Euro 6.000 e 15.500;
 - o del 50 % dell'imposta gravante sulla parte di valore tra Euro 15.500 e 25.500;
 - o del 25 % dell'imposta gravante sulla parte di valore tra Euro 25.500 fino a 32.000;
- limitatamente all'anno 2015, l'esenzione per i terreni agricoli di cui all'art. 7, comma 1, lett. h), del DLgs. n. 504/92 è applicata in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 1, del DL n. 4/15;
- la base imponibile dell'Imposta è ridotta del 50% nel caso di:
 - o fabbricati di interesse storico o artistico;
 - o fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le suddette condizioni;
- l'Imposta non si applica:
 - o all'abitazione principale, escluse quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - o alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa da adibire ad abitazione principale e le relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - o ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
 - o alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di sentenza di separazione legale, annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- all'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, nonché al personale dei Vigili del Fuoco e a quello appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Il Comune ha previsto per il 2015 in base alla delibera n. 4 del 07/05/2015 l'applicazione delle seguenti aliquote:

- aliquota del 4 per mille per le abitazioni principali di cui alle categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze, una per ogni categoria C/2, C/6 e C/7, con detrazione di € 200,00;
- esenzione per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta oppure a parenti in linea collaterale di 2° grado oppure agli affini entro il secondo grado limitatamente ad una sola unità a condizione che i parenti la utilizzino come abitazione principale;
- aliquota del 8,6 per mille per gli immobili di categoria D/1, D/2, D/3, D/4, D/5, D/6, D/7, D/8 e D/9;
- aliquota del 7,60 per mille per le aree fabbricabili;
- aliquota del 7,60 per mille per i terreni agricoli condotti direttamente;
- aliquota del 7,60 per mille per i terreni agricoli non condotti direttamente;

L'Organo di revisione prende atto che la previsione del gettito Imu 2016-2017-2018, iscritta in bilancio, è quantificata per € 370.000,00-€372.000,00-€ 374.000,00. Le previsioni 2017-2018 hanno subito un incremento rispetto all'anno 2015 (334.122,00) in previsione dei nuovi fabbricati in corso di costruzione.

Inoltre c'è l'art. 13, comma 17, del D.L. n. 201/11, prevede, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, che all'incremento dell'entrata ad aliquota di base, in conseguenza dell'anticipazione sperimentale dell'Imu, corrisponde una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate a valere sul "*Fondo sperimentale di riequilibrio*" e sul "*fondo perequativo*". Conseguentemente all'incremento dell'Imu è corrisposto a sua volta una minor previsione dei trasferimenti erariali.

Tributo per i servizi indivisibili - Tasi

L'Organo di revisione ricorda:

- il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita in materia di Imu, e aree scoperte, comprese quelle edificabili e qualsiasi uso adibite;
- sono escluse dall'imposizione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locazioni imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- la base imponibile è quella prevista per l'Imu. L'aliquota base è pari all'1‰ ed il Comune può con regolamento ridurre l'aliquota fino al suo completo azzeramento;

- a partire dal 2015 all'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero, la Tasi è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (art. 9-bis, del DL. 47/14).

Il Comune ha previsto esenzioni per le seguenti fattispecie:

1. abitazioni con unico occupante;
2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato o discontinuo;
3. locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente;
4. abitazioni occupate da soggetti che abbiano la dimora, per più di 6 mesi l'anno, all'estero;
5. fabbricati rurali ad uso abitativo;

L'Organo di revisione prende atto che la previsione complessiva del gettito Tasi 2016-2017-2018, iscritta in bilancio, è quantificata per € 145.000,00-150.000,00-150.000,00

Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione, verificato che le modalità di applicazione della Tasi rispondono a quanto previsto dal dettato normativo, ritiene congrua la revisione iscritta in bilancio.

Considerata la novità del tributo e dell'individuazione dei parametri tariffari, ritiene necessario che l'Ente Locale provveda, nel corso del triennio 2016-2018, a monitorare costantemente la correttezza delle stime di gettito, con riferimento alle variabili utilizzate ed ai versamenti che saranno effettuati nel corso del triennio.

Tassa sui rifiuti - Tari

L'Organo di revisione ricorda:

- ai sensi dell'art. 1, comma 640, della Legge n. 147/13 (*"Legge di stabilità 2014"*), il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- in attesa dell'allineamento dei dati catastali, la superficie rilevante per il calcolo della tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettate a Tari è quella calpestabile;
- per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile;
- si fa comunque riferimento alle superfici rilevate o accertate ai fini dell'applicazione della Tarsu/Tia1/Tia2;
- sono escluse dal calcolo della Tari le superfici all'interno delle quali vengono prodotti rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, a condizione che il produttore dimostri il corretto trattamento di tali rifiuti in conformità della normativa vigente;
- il comune, nella determinazione della tariffa, deve tener conto dei criteri definiti nel Dpr. n. 158/98, salvo la possibilità di deroga in caso di commisurazione della tassa

alle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie (principio del "chi inquina paga");

- la normativa dispone che la tariffa debba prevedere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta rifiuti, ricomprendendo anche quelli per lo smaltimento in discarica con esclusione dei rifiuti speciali il cui costo di smaltimento è sostenuto direttamente dal produttore;
- a decorrere dall'anno 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/13, nella determinazione dei costi del servizio, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- nel Piano economico finanziario Tari il Comune deve tener conto anche degli eventuali mancati ricavi relativi ai crediti inesigibili Tia/1, Tia/2 e Tares;
- sono previste riduzioni ed esenzioni come nel caso di mancata raccolta dei rifiuti, interruzione del servizio, distanza dal punto di raccolta, raccolta differenziata, abitazioni con unico occupante o tenute a disposizione, abitazioni o aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo, abitazioni occupate da soggetti che per più di 6 mesi l'anno risiedono o abbiano dimora all'estero, fabbricati rurali ad uso abitativo;
- con regolamento il Comune può prevedere:
 - agevolazioni finanziate con la tariffa stessa;
 - le modalità di applicazione della Tassa per le occupazioni temporanee di locali o aree pubbliche o di uso pubblico.

L'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero la Tari è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (art. 9-bis, del DL. 47/14).

In merito alla Tari, l'Organo di revisione:

- ha verificato che la previsione complessiva del gettito Tari 2016-2018, iscritta in bilancio, è quantificata come segue: 2016 € 279.069,00, 2017 € 292.325,00, 2018 € 296.710,00;

L'Organo di revisione ha verificato che le modalità di applicazione della Tari rispondano a quanto previsto dal dettato normativo e ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

Addizionale comunale Irpef

L'Organo di revisione:

- ricordato che con la sostituzione dell'art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/98, disposta dall'art. 1, comma 142, della Legge n. 296/06, i Comuni, con apposito regolamento, possono stabilire l'aliquota dell'Addizionale comunale all'Irpef fino allo 0,8% e prevedere una "soglia di esenzione" in ragione del reddito posseduto;
- sottolineato, inoltre, che l'efficacia della variazione decorre dalla pubblicazione della Deliberazione sul sito www.finanze.it del Mef e che il domicilio fiscale con il quale si individua sia il Comune che l'aliquota è quello alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'Addizionale stessa;
- considerato, inoltre, che i Comuni possono stabilire aliquote dell'Addizionale comunale all'Irpef "utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività";
- tenuto conto che negli anni l'entrata in oggetto ha avuto il seguente andamento:

Anno 2013 Aliquota 0,5% <i>(dati definitivi comunicati dal Ministero)</i>	Anno 2014 Aliquota 0,5% <i>(dati definitivi comunicati dal Ministero)</i>	Anno 2015 Aliquota 0,5% <i>(consuntivo 2015)</i>	Anno 2016 Aliquota 0,5% <i>(previsione)</i>	Anno 2017 Aliquota 0,5% <i>(previsione)</i>	Anno 2018 Aliquota 0,5% <i>(previsione)</i>
Euro 61.500,00	Euro 61.500,00	Euro 50.500,00	Euro 61.500,00	Euro 61.500,00	Euro 61.500,00

In relazione a quanto sopra evidenziato, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in Bilancio.

Recupero evasione tributaria

L'entrata in oggetto presenta il seguente andamento:

	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Previsione	-----	-----	-----	-----	-----
Accertamento	160.697,36	79.647,19	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	-----	907,19	-----	-----	-----

I residui attivi al 1° gennaio 2016 per contributo per recupero evasione hanno subito la seguente evoluzione:

descrizione	importo
Residui attivi al 1° gennaio 2015	239.934,47
Riscossioni in conto residui – anno 2015	8.269,90
Residui eliminati per inesigibilità o dubbia esigibilità	56.802,00
Residui rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2015	174.862,57

L'Organo di revisione al riguardo rileva che: il mantenimento a residuo della somma di cui sopra trova riscontro con gli accertamenti eseguiti dall'ufficio tributi, come da documentazione agli atti d'ufficio.

"Fondo di solidarietà comunale"

L'art. 1, comma 380, lett. b) della Legge n. 228/12, stabilisce che il "*Fondo di solidarietà comunale*" sia alimentato con una quota dell'Imu, di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del Dl. n. 201/11, definita con Dpcm., su proposta del Mef, di concerto con il Ministro dell'Interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-città e Autonomie locali;

Inoltre, l'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge n. 228/12, dispone che sia riservato allo Stato il gettito dell'Imu di cui all'art. 13 del Dl. n. 201/11, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dall'art. 13, comma 6, primo periodo, e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Detta riserva non si applica, altresì, ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'Elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat, assoggettati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano all'Imu ai sensi dell'art. 9, comma 8, del Dlgs. n. 23/11.

Deve essere poi considerato che l'art. 1, comma 380-ter, lett. a), della Legge n. 228/12, in virtù del quale per le medesime finalità di cui al comma 380 per gli anni 2015 e successivi, la dotazione del "*Fondo di solidarietà comunale*" è pari a Euro 6.547.114.923,12, comprensivi di Euro 943 milioni quale quota del gettito di cui alla lett. f), del precedente comma 380.

La dotazione del predetto "*Fondo*" per ciascuno dei predetti anni è assicurata per Euro 4.717,9 milioni attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni e che, corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni; Al fine d'incentivare il processo di riordino e semplificazione degli Enti territoriali, una quota del "*Fondo di solidarietà comunale*", non inferiore, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a Euro 30 milioni, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle Unioni di comuni ai sensi dell'art. 53, comma 10, della Legge n. 388/00, e una quota non inferiore a Euro 30 milioni è destinata, ai sensi dell'art. 20, del Dl. n. 95/12, ai Comuni istituiti a seguito di fusione.

L'art. 1, comma 380-ter, lett. b), della Legge n. 228/12, per il quale per le medesime finalità di cui al comma 380, con Dpcm da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del "*Fondo di solidarietà comunale*", tenendo anche conto, per i singoli Comuni:

1) di quanto previsto dai nn. 1), 4), 5) e 6) della lett. d), del comma 380, vale a dire rispettivamente:

- degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lett. a) ed f) del precedente comma 380, dell'art. 1, della Legge n. 228/12;
- della dimensione del gettito dell'Imu ad aliquota di base di spettanza comunale;
- della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lett. e), del comma 380, dell'art. 1, della Legge n. 228/12, sulle risorse complessive per l'anno 2012, per quanto attiene ai soppressi "*Fondo sperimentale di riequilibrio*" e trasferimenti erariali a favore dei Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna;
- delle riduzioni di cui all'art. 16, comma 6, del Dl. n. 95/12;

2) della soppressione dell'Imu sulle abitazioni principali e dell'istituzione del Tributo per i servizi indivisibili;

3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota di base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.

Infine l'art. 1, comma 380-ter, lett. c), della Legge n. 228/12, prevede che in caso di mancato accordo, il Dpcm. è comunque emanato entro i 15 giorni successivi.

A decorrere dal 2016, il Dl. n. 78/15 stabilisce che il Ministero dell'Interno, entro il 31 marzo di ogni anno, eroghi ai Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, una somma pari all'8% degli importi di riferimento per ciascun Comune risultanti dai dati pubblicati sul sito *internet* del Ministero dell'Interno alla data del 16 settembre 2014. Tale acconto deve essere contabilizzato nei bilanci comunali a titolo di riscossione di Imu.

Entro il 1° giugno di ogni anno, il Ministero dell'Interno comunica all'Agenzia Entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli Comuni in misura pari all'importo di cui al predetto comma 1. L'Agenzia delle Entrate procede a trattenere le relative somme, per i Comuni interessati, dall'Imu riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'art. 17, del Dlgs. n. 241/97. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle Entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del "Fsc" nel medesimo anno.

L'Organo di revisione ritiene congrua la previsione di bilancio pari ad € 46.283,00

TRASFERIMENTI

Trasferimenti dallo Stato e da altri enti pubblici

L'Organo di revisione dà atto

- che le previsioni di entrata dei trasferimenti erariali sono state iscritte sulla base di seguenti elementi conoscitivi: dati pubblicati dal MEF.
- che sono stati iscritti in bilancio trasferimenti regionali per complessivi Euro 8.000,00, tenuto conto:
 - che i trasferimenti sono stati imputati a bilancio secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, del Dlgs. n. 118/11) di quanto previsto da Leggi regionali già in vigore;
 - che l'art. 13, comma 17, del Dl. n. 201/11, prevede, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, che all'incremento dell'entrata ad aliquota di base, in conseguenza dell'anticipazione sperimentale dell'Imu, corrisponde una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate a valere sul "*Fondo sperimentale di riequilibrio*" e sul "*fondo perequativo*".

Tenuto conto di quanto sopra, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio per € 52.545,00 per il 2016, € 40.089,00 per il 2017, ed € 40.089,00 per il 2018.

Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente:

- l'adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali effettivamente spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dal Ministero dell'Interno ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività le necessarie variazioni di bilancio;
- che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali vengano assunti solo dopo la formale comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento;
- che, a livello di Peg, le spese conseguenti a trasferimenti con vincolo di destinazione vengano tenute opportunamente distinte dalle altre previsioni di spesa.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione "Codice della strada" (art. 208, Dlgs. n. 285/92)

Le previsioni per gli esercizi 2016/2018 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti dell'esercizio 2015:

	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Previsione	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Accertamento	25.696,50	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	11.473,80	-----	-----	-----

La parte vincolata della previsione (50%) risulta destinata come segue:

Tipologie di spese	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Spesa corrente	20.000,00	11.800,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti	0,00	-----	-----	-----

Si segnala che i proventi derivanti dall'infrazione del codice della strada, sono stati prudenzialmente svalutati per un importo pari al 21,75%, corrispondente ad € 6.525,00, conseguentemente è stato destinato il 50% dei proventi, tenendo conto di tale svalutazione : $(30.000 - 6.525,00) / 2 = 11.737,00$

Per l'anno 2016, la destinazione delle entrate è stata determinata con Deliberazione di Giunta n. 27 del 22.04.2016 e rispetta il vincolo di destinazione.

L'Organo di revisione dà atto che:

- l'entrata in questione è stata altresì iscritta in bilancio tenendo conto di quanto previsto all'art. 162, commi 1 e 4, del Dlgs. n. 267/00, per l'importo lordo che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio (e non per l'importo che si prevede effettivamente di introitare);
- una quota pari ad almeno il 50% dei proventi derivanti da contravvenzioni al "Codice della Strada" è stata stata destinata per interventi previsti dall'art. 208, comma 4, del Dlgs. n. 285/92, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120/10.

Entrate da Refezione scolastica e Servizio Integrativo pomeridiano.

L'Organo di revisione dà atto che il gettito delle entrate derivanti da tali attività è stato previsto tenendo conto delle tariffe, che non sono state modificate rispetto all'anno 2015 , così come previsto dalla Giunta con le Deliberazioni n.26 del 22/04/2016.

L'Organo di revisione dà atto altresì che, per l'ammissione ai predetti servizi ed attività, ove non rivolti alla generalità della popolazione interessata, e per la determinazione di quote ridotte di compartecipazione alle spese, l'Ente applica i "criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", di cui all'art. 59, comma 51, della Legge n. 449/97, e successive modificazioni.

L'organo di Revisione dà atto che le entrate specificatamente destinate consentono una copertura dei costi dei servizi a domanda individuale in misura pari al 54,18%:

Descrizione del servizio.	Entrate	Spese	Tasso di copertura
Refezione scolastica	13.800,00	23.000,00	60%
Servizio integrativo pomeridiano	2.000,00	6.160,32	32,46%
TOTALE	15.800,00	29.160,32	54,18%

Proventi da beni dell'Ente

L'Organo di revisione dà atto, in ordine alle rendite del patrimonio dell'Ente che alla data di predisposizione della presente Relazione:

- i fitti attivi relativi all'anno 2015 risultano introitati per un ammontare complessivo di Euro 15.860,00.



ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente Locale nel prevedere le spese correnti per l'esercizio 2016:

- ha tenuto conto delle norme in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di cui all'art. 6, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;
- ha tenuto conto di quanto disposto in materia di razionalizzazione e risparmi di spesa, dall'art. 8, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;
- ha tenuto conto di quanto disposto in materia di riduzione di spesa per acquisto di beni e servizi dall'art. 1, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12.

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, l'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente, ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Spesa per il personale

L'Organo di revisione, considerato quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11), dà atto che la spesa del personale è stata calcolata:

- tenendo conto delle previsioni incluse nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale, i quali devono essere improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39, comma 19, della Legge n. 449/97;
- tenendo conto di quanto disposto dall'art. 76, comma 4, del Dl. n. 112/08 (rispetto del Patto di stabilità interno);
- tenendo conto che gli Enti Locali, assoggettati al rispetto del Patto di stabilità, devono assicurare il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quarter della Legge n. 296/06;
- tenendo conto che gli Enti Locali, assoggettati al rispetto del Patto di stabilità, devono assicurare la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti (art. 1, comma 557, lett. a), Legge n. 296/06).
- tenendo conto che l'art. 1, comma 450, della Legge n. 190/14, ha disposto agevolazioni per promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli Enti Locali interessati da processi di aggregazione e di gestione associata nei seguenti termini:
 - i Comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30%, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli Enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non sono interessati, nei primi 5 anni dalla fusione, dagli specifici vincoli e dalle limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;

- i Comuni minori che devono esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali, devono considerare in maniera cumulata le spese di personale e le facoltà assunzionali, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.

Verifica rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 (o comma 562) della Legge n. 296/06:

L'Organo di revisione attesta che la spesa per il personale sostenuta nel 2015 ha assicurato il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quarter della Legge n. 296/06

Spesa di personale		Rendiconto 2015
Spese personale (int. 01)		341.268,51
Altre spese personale (int. 03)		24.250,00
Irap (int. 07)		24.082,21
+ componenti incluse		
Totale spese personale (A)		389.600,72
- componenti escluse (B)		
Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)		389.600,72
Limite di spesa del personale		434.511,59

Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato l'Ente non ha programmato per il triennio 2016-2018 assunzioni a tempo indeterminato pieno o parziale.

Contrattazione decentrata integrativa

L'Organo di revisione dà atto che per l'anno 2016:

- è stato ancora costituito il "*Fondo delle risorse per la Contrattazione integrativa*" per un importo pari ad € 6.166,00, di cui € 3.083,00 sono relative alle quote di contrattazione integrativa dell'anno 2015, finanziate con quota del fondo pluriennale vincolato;

Spesa per incarichi esterni

L'Organo di revisione dà atto che:

- l'Ente ha tenuto conto del programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma (art. 3, comma 55, della Legge n. 244/07) che verrà approvato dal Consiglio dell'Ente;
- l'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/01, in materia di presupposti per l'affidamento di incarichi esterni;
- l'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 146, della Legge n. 228/12 ("*Legge di stabilità 2013*"), in merito all'obbligo di conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;
- l'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12 [modificato prima dall'art. 6 del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14 e poi dall'art. 17, della Legge n. 124/15 (c.d. "*Legge Madia*")], in base al quale gli Enti Locali non possono attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna Amministrazione.

Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi

L'Organo di revisione, rammentata la disciplina in materia, riportata:

- dall'art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/01, riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- dall'art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/06;
- dall'art. 1, commi 1 e 7, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12;
- dall'art. 1, comma 13, del Dl. 95/12, convertito con Legge n. 135/12;
- dall'art. 33, comma 3-bis, del Dlgs. n. 163/06;

evidenzia:

- che gli Enti Locali possono acquistare sul mercato i servizi originariamente autoprodotti, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- che gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ("*Mepa*"), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, del Dpr. n. 207/10 per acquisiti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

- che gli Enti Locali possono ricorrere alle convenzioni-quadro predisposte da Consip Spa, nonché alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionale, ovvero adottare, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità di riferimento per tali convenzioni-quadro;
- che gli Enti Locali sono tenuti ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, per le seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;
- dal 1° novembre 2015, per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, i Comuni non capoluogo di Provincia devono procedere nell'ambito delle Unioni dei Comuni di cui all'art. 32 del Dlgs. n. 267/00, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito Accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti Uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della Legge n. 56/14. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione tale obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. I Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 Euro;

e dà atto:

- che, per quanto riguarda l'acquisto di beni, ai sensi di quanto disposto dal Dpr. n. 194/96, nel Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in economia sono state inserite al Titolo II del bilancio (spese in conto capitale).

Contenimento delle spese

Le previsioni per l'anno 2016 rispettano i limiti disposti:

- dall'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10 convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2016-2017- 2018
Lavoro flessibile	0,00	50%	0,00	0,00

- dall'art. 6, comma 8, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2016
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese rappresentanza	41.783,00	80%	8.356,60	7.100,00

- dall'art. 6, comma 9, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, in base al quale gli Enti Locali non possono, a decorrere dall'anno 2011, effettuare spese per sponsorizzazioni;
- dall'art. 6, comma 12, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2016
Missioni	0,00	50%	0,00	0,00

- dall'art. 6, comma 13, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2016
Formazione	1.032,00	50%	516,00	630,00

- dall'art. 5, comma 2, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2016
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	0,00	70%	0,00	0,00

- l'Ente ha adempiuto, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 5, del Dpcm. 3 agosto 2011; la mancata comunicazione dei dati di cui sopra è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile.

Interessi passivi

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nell'esercizio 2016:

- non prevede di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria
- ha correttamente previsto gli interessi passivi di competenza dell'esercizio per tutti i mutui accesi negli esercizi pregressi quali risultano dai relativi piani di ammortamento opportunamente aggiornati.

Imposte e tasse

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente:

- non ha effettuato l'opzione di cui all'art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. 446/97, per la determinazione dell'Irap per le attività commerciali secondo il metodo del "valore della produzione";
- ha escluso dalla base imponibile Irap mensile, calcolata secondo il metodo retributivo, ai sensi dell'art. 11, del Dlgs. n. 446/97, come modificato dall'art. 16 della Legge n. 388/2000 e indicato nelle istruzioni ministeriali alla dichiarazione Irap, le spese erogate relative ai dipendenti disabili, così come definiti dall'art. 1, della Legge n. 68/99;
- svolge le attività di seguito elencate, da considerarsi oggettivamente commerciali ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/72, e successive modificazioni e che per le stesse viene tenuta regolare contabilità ai fini Iva:

☐ Refezione scolastica

- Trasin relazione alle predette attività commerciali, non ha effettuato l'opzione di cui all'art. 36, comma 3, del Dpr. n. 633/72, per la tenuta della contabilità separata ai fini Iva, ovvero dell'art. 36-bis, del Dpr. n. 633/72, per i servizi svolti in regime di esenzione;
- ha proceduto all'applicazione, ai servizi rilevanti Iva, delle norme in vigore dal 1° gennaio 2015 su "*split payment*" e "*reverse charge*", ai sensi:
 - dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/14;
 - del Dm. 23 gennaio 2015, attuativo delle norme sullo "*split payment*";
 - delle Circolari Agenzia Entrate n. 14/E del 27 marzo 2015 e n. 15/E del 13 aprile 2015, di chiarimento delle norme su "*reverse charge*" e su "*split payment*".

Oneri straordinari

L'Organo di revisione dà atto che nel bilancio di previsione l'Ente non ha previsto oneri straordinari.

TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'art. 9, comma 1, lett. a), del D.L. n. 78/09, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, e prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, ha previsto che gli enti locali adottino opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito *internet* dell'amministrazione. Nel rispetto delle suddette misure il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto che l'ente ha provveduto ad adottare provvedimenti atti a garantire quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. a), del D.L. n. 78/09.

Con l'intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all'evasione, è previsto che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a prestatori d'opera ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 Euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante (art. 2, comma 4-ter, D.L. n. 138/11).

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi *"Finanziari dell'Ente"*, dà atto che:

- si è dato corso alla disposizione relativa alla predisposizione ed approvazione consiliare, del *"Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari"* contenuto nel Dup (art. 58, del Dl. n. 112/08) e sono state previste entrate come specificato nella seguente Tabella:

	Previsione iniziale 2015	Rendiconto/Assestato 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Alienazioni	€ 6.000,00	€ 6.000,00	10.000,00	80.000,00	10.000,00

L'Organo di revisione ha verificato che nel bilancio di previsione 2016 le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali pari ad Euro 10.000,00 saranno utilizzate esclusivamente per finanziare le spese di investimento.

Contributo per "permesso di costruire"

A partire dall'esercizio 2016 non è più possibile utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al Dpr. n. 380/01, per finanziare la spesa corrente.

La previsione per gli esercizi 2016/2018 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti dell'esercizio 2015:

	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Previsione	100.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00
Accertamento	98.565,80	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	98.565,80	-----	-----	-----

I proventi delle concessioni edilizie sono stati utilizzati tenuto conto di quanto previsto all'art. 1, comma 713, Legge n. 296/06, e, nel triennio 2013-2015 sono stati impegnati esclusivamente per finanziare spese di investimento.

L'Organo di revisione evidenzia un incremento delle previsioni 2016, rispetto al 2015: questo è dovuto all'esistenza di un progetto di costruzione di un polo commerciale di media struttura.

L'Organo di revisione evidenzia inoltre che le entrate concernenti i *"permessi di costruire"* destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui all'art. 16, comma 2, del Dpr. n. 380/01, sono accertate nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all'esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere. Anche la spesa per le opere a scomputo è registrata nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione giuridica, ovvero nell'esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere, con imputazione all'esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene.

A seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata del bilancio dell'Ente stesso, all'entrata per permessi da costruire (trattasi di una regolazione contabile).



La rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per "*permessi di costruire*" e destinate al finanziamento di opere a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere è prevista dai Documenti di programmazione (Dup e Piano delle opere pubbliche).

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi "Finanziari" dell'Ente, dà atto:

- che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici:
 - sono stati redatti in conformità di quanto indicato dal Dm. 21 giugno 2000, sostituito una prima volta dal Dm. 22 giugno 2004, ulteriormente sostituito dal Dm. 9 giugno 2005, e delle modifiche introdotte dall'art. 7, della Legge n. 166/02;
 - sono stati adottati entro il 15 ottobre 2015 dalla Giunta comunale;
 - sono stati pubblicati per almeno 60 giorni all'Albo pretorio del Comune;
 - sono stati predisposti:
 - a) per gli interventi di manutenzione straordinaria, indicando la stima sommaria dei costi;
 - b) per gli interventi di importo inferiore a Euro 10 milioni, dotandoli di studi di fattibilità sintetici;
 - c) per gli interventi di importo superiore a Euro 10 milioni dotandoli di studi di fattibilità di cui all'art. 4, della Legge n. 144/99;
- che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto capitale del bilancio di previsione annuale e pluriennale si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste nella parte corrente del bilancio;
- che per la progettazione delle opere e degli interventi previsti nell'Elenco annuale delle opere pubbliche è stato previsto:
 - di ricorrere a professionisti esterni;
 - di ricorrere, per il finanziamento di quest'ultime spese, al Fondo rotativo per la progettualità presso la Cassa DD.PP. di cui all'art. 1, comma 54, della Legge n. 549/95, e successive modificazioni;
- che per le nuove opere la cui realizzazione comporta una spesa superiore a Euro 500.000,00, è stata prevista la predisposizione di un apposito piano economico-finanziario ai sensi di quanto previsto dall'art. 201, comma 2, del Dlgs. n. 267/00.
- l'art. 200 del Tuel prevede che la copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi deve essere costituita da:
 - a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel "*Fondo pluriennale vincolato*" accantonato per gli esercizi successivi;
 - b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'Ente o di altra Pubblica Amministrazione;
 - c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187. Il risultato di amministrazione può confluire nel "*Fondo pluriennale vincolato*" accantonato per gli esercizi successivi;
 - c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al Dlgs. n. 118/11.

VERIFICA DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA'

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale per il triennio 2013/2015 prevista dal Decreto Ministero Interno 18 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 06 marzo 2013, l'Organo di revisione, ricordato che il mancato rispetto di metà dei dieci parametri, previsti per i Comuni, determina il verificarsi per l'Ente delle condizioni di deficitarietà strutturale previsti dalle vigenti disposizioni in materia, evidenzia che risultano rispettati tutti e 10 i parametri.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

VERIFICA DELLA COERENZA INTERNA

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2016-2018 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.).

VERIFICA CONTENUTO INFORMATIVO ED ILLUSTRATIVO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011).

Sul Dup e relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione ha espresso parere con verbali n. 12 del 21/12/2015 e n. 5 del 2/5/016 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

VERIFICA ADOZIONE STRUMENTI OBBLIGATORI DI PROGRAMMAZIONE DI SETTORE E LORO COERENZA CON LE PREVISIONI

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011).

Sul Dup e relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione ha espresso parere con verbali n. 12 del 21/12/2015 e n. 5 del 2/5/016 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

- Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.Lgs. 163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al DM 11/11/2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Lo schema di programma è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi.

Nello stesso sono indicati:

a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;

- b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall'art. 128 del D.Lgs. 163/2006, considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato maggioritario;
- c) la stima, nell'elenco annuale, dei tempi di esecuzione (**trimestre/anno di inizio e fine lavori**);
- d) la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Per gli interventi contenuti nell'elenco annuale d'importo superiore a 1.000.000 di euro, ad eccezione degli interventi di manutenzione, la giunta ha provveduto all'approvazione dei progetti preliminari e per quelli di importo inferiore ha approvato uno studio di fattibilità. Per i lavori inclusi nell'elenco annuale è stata perfezionata la conformità urbanistica ed ambientale.

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2016-2018 ed il crono programma dei pagamenti è compatibile con le previsioni di pagamenti del titolo II indicate nel bilancio di cassa.

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici.

- Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto.

Il DUP è coerente con il presente atto di programmazione di settore.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

Il fabbisogno di personale nel triennio 2016/2018, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale;

La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione del fabbisogno.

VERIFICA DELLA COERENZA ESTERNA SALDO DI FINANZA PUBBLICA

Come disposto dall'art.1 comma 712 della Legge 208/2015, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica.

Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del comma 728 (patto regionale orizzontale), 730 (patto nazionale orizzontale), 731 e 732 deve essere non negativo.

A tal fine le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 e le spese finali quelle ascrivibili ai titoli 1,2, e 3 dello schema di bilancio ex d.lgs 118/2011.

Per l'anno 2016 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il FPV di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Pertanto la previsione di bilancio 2016/2018 e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- b) la regione è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal termine di approvazione del rendiconto della gestione per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita;
- c) l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento;
- d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
- e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
- f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta:

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI – SPESE FINALI (Art. 1, commi 710-711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	30.202,42		
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	3.251,30		
C) Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.083.516,00	1.101.784,00	1.105.388,00
D1) Titolo 2 – Trasferimenti correnti	(+)	52.545,00	40.089,00	40.089,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i Comuni)	(-)	0,00	0,00	0,00
D) Titolo 2 – Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica (D=D1-D2)	(+)	52.545,00	40.089,00	40.089,00
E) Titolo 3 – Entrate extratributarie	(+)	232.098,00	192.318,00	213.537,00
F) Titolo 4 – Entrate in c/capitale	(+)	260.001,00	230.001,00	160.001,00
G) Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	2.269,00	1.500,00	1.500,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	1.603.429,00	1.565.692,00	1.520.515,00
I1) Titolo 1 – Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.325.156,42	1.262.233,00	1.280.988,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	2.394,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	59.264,00	72.445,00	86.572,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amm.ne)	(-)	0,00	0,00	0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amm.ne) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 1 – Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5)	(+)	1.268.286,42	1.189.788,00	1.194.416,00
L1) Titolo 2 – Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	266.521,30	231.501,00	161.501,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/ capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	0,00	0,00	0,00
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/ capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica (solo per il 2016)	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 2 – Spese in c/ capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5)	(+)	266.521,30	231.501,00	161.501,00
M) Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		1.533.807,72	1.421.289,00	1.355.917,00
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		130.075,00	144.403,00	164.598,00
Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art. 1, comma 728 della Legge di stabilità 2016 (patto regionale)	(-)	0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art. 1, comma 732 della Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)	(-)	0,00	0,00	0,00
Patto regionalizzato orizzontale ex art. 1, comma 141 della Legge n. 220/2010 (Legge di stabilità 2011)	(-))/(+)	0,00	0,00	0,00
Patto regionalizzato orizzontale ex art. 1, comma 480 e segg. della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015)	(-))/(+)	0,00	0,00	0,00
Patto naz.le orizz.le ex art. 4, commi 1-7 del d.l. n. 16/2012 anno 2014	(-))/(+)	0,00	0,00	0,00
Patto naz.le orizz.le ex art. 4, commi 1-7 del d.l. n. 16/2012 anno 2015	(-))/(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) ⁽²⁾		130.075,00	144.403,00	164.598,00

- (1) i fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione
- (2) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

CONSIDERAZIONI FINALI

L'Organo di revisione dà atto:

- che l'Ente si è dotato di appositi strumenti adeguati a garantire la corretta effettuazione, ai sensi di quanto disposto dal Dlgs. n. 286/99 e del Dl. n. 174/12:
 - ☐ del controllo di regolarità amministrativa e contabile
 - ☐ del controllo di gestione
 - ☐ della valutazione della dirigenza
 - ☐ della valutazione e del controllo strategico
 - ☐ del controllo degli Organismi partecipati esterni
 - ☐ del controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa,
 - ☐ del controllo della qualità dei servizi erogati (c.d. *customer satisfaction*);
- che per quanto attiene il controllo di gestione l'Ente *ha provveduto*:
 - ☐ a definire programmi e obiettivi per ogni singolo servizio e per ciascun centro di costo;
 - ☐ alla determinazione analitica, mediante apposita contabilità economica, dei costi e dei ricavi per ogni singolo servizio e per ciascun centro di costo;
 - ☐ alla rilevazione quantitativa dei beni prodotti e dei servizi erogati, al fine di rilevarne, per ciascuna tipologia, i costi ed i ricavi unitari;
 - ☐ a forme di rilevazione qualitativa dei beni prodotti e dei servizi erogati, al fine di rilevarne la rispondenza ai programmi ed agli obiettivi dell'Amministrazione.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

l'Organo di revisione

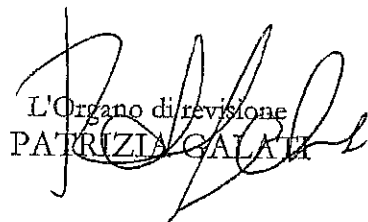
nell'invitare il Consiglio comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate nell'ambito della presente relazione, al fine di assicurare l'attendibilità delle impostazioni adottate e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente,

- visto l'art. 239 del Dlgs. n. 267/00;
- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale;

esprime parere favorevole

alla proposta di bilancio di previsione 2016-2018 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.

In fede


L'Organo di revisione
PATRIZIA GALATI

Verbale n. 4 12/05/2016